

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 settembre 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE
ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(APRILE 2019 – SETTEMBRE 2019)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 9 aprile 2019, n. 77	Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: La peculiare disciplina della finanza pubblica degli enti locali della Provincia autonoma di Trento	
2. Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2019, n. 81	Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: L'applicazione di un contratto collettivo non negoziato dall'Aran rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile"	
3. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2019, n. 93	Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. Questione di ammissibilità	
3. L'esame nel merito: Competenza esclusiva della Stato in materia di VIA.....	
4. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2019, n. 96	
5. Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2019, n. 108	Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: Interpretazione autentica, retroattività della legge e suoi limiti	
6. Corte costituzionale, ordinanza 9 maggio 2019, n. 111	
7. Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 2019, n. 118	Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: il quadro normativo statale in materia di Vas.....	
3. L'esame nel merito: la normativa statale vieta l'automatica esclusione della VAS, da cui il legislatore regionale non può discostarsi	
4. L'esame nel merito: Non tutte le norme del t.u. edilizia sono vincolanti per il legislatore regionale	
8. Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 2019, n. 119	Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. Inammissibilità di alcune questioni	
3. L'esame nel merito: La Regione è competente a definire puntualmente il canone demaniale relativo alle concessioni idroelettriche	
4. L'esame nel merito: Limiti della competenza legislativa regionale in materia di sicurezza	
5. L'esame nel merito: la disciplina regionale del dragaggio manutentivo è legittima ...	
9. Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2019, n. 123	Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....	

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

2. L'esame nel merito: la modifica della denominazione di un comune è soggetta a referendum da parte delle popolazioni interessate
- 10. Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 2019, n. 138**.....
- Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione
 2. Questione di ammissibilità: la Corte dei Conti può, in sede di parifica, porre la questione di legittimità costituzionale non solo con riferimento all'art. 81, Cost.
 3. L'esame nel merito: illegittimità costituzionale della erogazione di indennità dirigenziali non corrispettive con lo svolgimento di funzioni dirigenziali.....
- 11. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2019, n. 143**.....
- Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione
 2. L'esame nel merito: La fusione del consorzio fidi non è equiparabile alla sua liquidazione ai fine della restituzione del contributo regionale
- 12. Corte costituzionale, sentenza 19 giugno 2019, n. 147**.....
- Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione
 2. L'esame nel merito: Illegittimità di una legge regionale che configura un provvedimento di VIA autonomo.....
 3. L'esame nel merito: Vincolo di ricorso alla Conferenza di servizi in tema di rilascio di VIA.....
 4. L'esame nel merito: Il riparto di competenza delineato dal cod. ambientale è vincolante per le Regioni
- 13. Corte costituzionale, sentenza 19 giugno 2019, n. 148**.....
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: Illegittima di un divieto generalizzato a costruire impianti per la produzione di energia rinnovabile.....
- 14. Corte costituzionale, ordinanza 19 giugno 2019, n. 151**
- 15. Corte costituzionale, sentenza 21 giugno 2019, n. 153**.....
- Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione
 2. L'esame nel merito: è illegittimo disciplinare con legge regionale i contenuti del piano regionale di tutela delle acque
- 16. Corte costituzionale, sentenza 21 giugno 2019, n. 154**.....
- Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione
 2. L'esame nel merito: Il riconoscimento di un'indennità da dirigente a personale non avente la qualifica deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva.....
 3. Inammissibilità della seconda questione per omessa ricostruzione del complessivo contesto normativo
- 17. Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2019, n. 162**.....
- 18. Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2019, n. 166**.....
- Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

2. Premessa: La competenza legislativa in materia di appalti pubblici.....

3. L'esame nel merito: L'ulteriore estensione della competenza legislativa in materia di appalti pubblici dello Stato

19. Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2019, n. 174.....

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L'esame nel merito: limiti delle norme di interpretazione autentica e della retroattività della legge

20. Corte costituzionale, ordinanza 16 luglio 2019, n. 183

21. Corte costituzionale, ordinanza, 18 luglio 2019, n. 190

22. Corte costituzionale, ordinanza 24 luglio 2019, n. 196

23. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2019, n. 197.....

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L'esame nel merito: Vincolatività delle normativa statale in materia di accertamento delle entrate.....

24. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2019, n. 201

25. Corte costituzionale, sentenza 25 luglio 2019, n. 205

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L'esame nel merito: La disciplina statale in materia di certificazione dei crediti è vincolante per le Regioni

26. Corte costituzionale, ordinanza, 26 luglio 2019, n. 211

27. Corte costituzionale, ordinanza 12 settembre 2019, n. 213


28. Corte costituzionale, sentenza

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L'esame nel merito:

3. L'esame nel merito:

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--


1. Corte costituzionale, sentenza 9 aprile 2019, n. 77

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)
RICORRENTE	Provincia autonoma di Trento
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p><i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosse, in riferimento agli artt. 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), agli artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, all'accordo siglato in data 15 ottobre 2014, recepito dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nonché al principio dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., all'art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza della Corte costituzione ha ad oggetto l'art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il quale stabilisce che «il comma 483 dell'articolo I della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato». Il comma 483 prevedeva, al primo periodo, che, «per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo I, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato».

2. L'ESAME NEL MERITO: LA PECULIARE DISCIPLINA DELLA FINANZA PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nel merito la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata.

La Corte, in particolare, richiama tre precedenti sentenze rilevanti in materia:

1) la sentenza n. 94 del 2018 ha ritenuto legittimo l'art. 1, comma 723, lettera a, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», la disciplina statale che prevede un sistema sanzionatorio omogeneo a livello nazionale per le infrazioni degli enti locali della Provincia in materia di finanza pubblica, questo nonostante la specifica competenza della Provincia in materia;

2) la sentenza n. 101 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016, «nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali»;


3) la sentenza n. 124 del 2018 ha accolto il ricorso proposto dallo Stato nei confronti di una norma della Provincia autonoma di Bolzano che demandava a un provvedimento di intesa tra Giunta e Consiglio provinciale la definizione delle sanzioni a carico degli enti locali, in seguito al loro passaggio al regime dell'equilibrio di bilancio.

La Corte evidenzia che gli enti locali della Provincia autonoma di Trento sono passati al sistema dell'equilibrio di bilancio prima dell'esercizio 2018,

L'art. 1, comma 828, della legge n. 205 del 2017 (già anticipato nella sostanza dal comma 4-quater dell'art. 79 dello statuto speciale) ha abrogato il comma 483 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, sancendo il definitivo passaggio di tutte le autonomie speciali al regime di pareggio del bilancio, ed ha fatto venire meno la precedente esclusione degli enti locali insistenti sul loro territorio, rendendo applicabile alle medesime autonomie anche il nuovo sistema sanzionatorio e premiale.

Viste queste premesse la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata, ricordando che il legislatore statale è competente a stabilire un sistema omogeneo di sanzioni e premi sul territorio nazionale e quindi anche per gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali, e il controllo di legittimità-regolarità sui relativi bilanci è attribuito alla Corte dei conti.

Rimane fermo che come riconosciuto dalla sentenza n. 101 del 2018, le somme corrispondenti agli scostamenti siano depositati nelle casse regionali e non in quelle statali. La competenza provinciale consta nella regia del sistema finanziario provinciale integrato verificando degli scostamenti tali da integrare il mancato rispetto del saldo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--


necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio, la Provincia autonoma è tenuta ad assumere appropriati provvedimenti nei loro confronti attraverso la riduzione dei trasferimenti correnti erogati.

Compete invece allo Stato la definizione di un'omogenea disciplina di sanzioni e di premi con le relative modalità applicative (e non le regole afferenti alla disciplina del complesso della finanza provinciale). In particolare la disciplina sanzionatoria è riportata ai principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le autonomie speciali ed anche quella premiale è riportabile allo stesso concetto.

In altre parole, anche se la finanza provinciale trentina presenta delle peculiarità, in quanto gestisce la finanza pubblica locale, rimane fermo il sistema sanzionatorio/premiale previsto dalla normativa statale, in quanto anche tali enti locali sono soggetti ai vincoli e agli obiettivi di finanza pubblica.

Vi è invece autonomia del regime attivo e passivo dei flussi finanziari degli enti locali, così come la Provincia trattiene i proventi delle sanzioni e può erogare maggiori trasferimenti in caso di misura premiale.

In conclusione la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto la norma impugnata conferma la sostanza delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento per quel che riguarda la responsabilità complessiva del raggiungimento degli obiettivi macroeconomici su base provinciale e la sottoposizione degli enti locali trentini al comune sistema sanzionatorio e premiale adottato su base nazionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

2. Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2019, n. 81

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale).</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte costituzionale ha esaminato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), il quale prevede che, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

2. L'ESAME NEL MERITO: L'APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO NON NEGOZIATO DALL'ARAN RIENTRA NELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE"

Nel merito la Corte costituzionale ritiene fondata la questione sollevata dal Governo. La Corte, preliminarmente, ricorda che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva e che tale disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale.

La disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato sono riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato valevoli anche per le autonomie speciali».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--


Sullo specifico del rapporto di lavoro di dipendenti pubblici aventi la qualifica di giornalisti, la Corte si era già espressa con la sentenza n. 10 del 2019, che prevedeva espressamente l'applicazione di un contratto non negoziato dall'ARAN a dipendenti pubblici.

Nel caso della norma friulana la stessa si riferisce genericamente «al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del servizio sanitario regionale», sicché l'incostituzionalità di essa viene in rilievo con specifico riferimento ai giornalisti assunti quali pubblici dipendenti.

La legge statale n. 150 del 2000 (norma speciale anche rispetto al d.lgs. n. 165 del 2001), prevede una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti.

L'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che «[n]ell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità».

Le predette disposizioni statali sono espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche, e della riserva di contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità dell'intervento normativo regionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

3. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2019, n. 93

MATERIA	Ambiente, valutazione di impatto ambientale
OGGETTO	Art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018).</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), che inserisce un comma 01 all'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 settembre 2013, n. 19, recante «Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», il quale dispone che – in attesa dell'esito del ricorso, promosso davanti a questa Corte dalla stessa Provincia autonoma di Trento e iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2017, avverso l'art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114) – i rinvii agli Allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»

2. QUESTIONE DI AMMISSIBILITÀ

La Corte analizza preliminarmente la questione di ammissibilità derivante dal fatto che il ricorso del Governo è basato sul parametro interposto dell'art. 7-bis comma 8 del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 104 del 2017) e della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

Tale presupposto, in base alla nota sentenza n. 198 del 2018, è parzialmente erroneo, in quanto la disciplina in materia di VIA, è sì da ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, ma la sua capacità di condizionare l'esercizio delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale deriva dalla sua qualificazione di norma di riforma economico-sociale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

Ciò, peraltro, non vale a rendere inammissibile il ricorso, che era anche antecedente alla sentenza n. 198 del 2018, in quanto la normativa statale è stata adottata in base al titolo di competenza esclusiva nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

3. L’ESAME NEL MERITO: COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA STATO IN MATERIA DI VIA

L’esame della questione del merito riguarda in particolare l’interpretazione della norma di attuazione (l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) disposizione, che prevede un peculiare meccanismo di adeguamento, in base al quale è prevista un’attività di recezione non automatica della legislazione statale condizionante quella provinciale.

Tale norma prevede che, in caso di adozione da parte dello Stato di principi e norme costituenti limiti, ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, alla potestà legislativa regionale e provinciale, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome hanno sei mesi di tempo (o il più ampio termine espressamente stabilito) per adeguarsi; pendente tale termine semestrale, restano applicabili le disposizioni regionali o provinciali preesistenti. Questo sistema comporta, non già l’immediata applicabilità delle norme statali nel territorio della Regione e delle Province, ma l’insorgere in capo a queste ultime, all’entrata in vigore di quelle disposizioni statali, di un obbligo di adeguamento.


Le disposizioni regionali o provinciali non adeguate possono essere impugnate dal Governo dinanzi a questa Corte, nei novanta giorni successivi alla decorrenza del termine. La loro mancata impugnazione, peraltro, non impedisce la proponibilità di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pur il contenuto sopra descritto dalla Corte della citata norma di attuazione, tale sistema opera solo se la legislazione provinciale o regionale sia in contrasto con la normativa statale. Se invece la norma provinciale o regionale fosse già conforme alla nuova disciplina statale, non vi è necessità di un adeguamento, cosicché non si palesa legittimo un intervento legislativo che adotti delle norme che, modificando la preesistente normativa già conforme a quella statale sopravvenuta, si pongano illegittimamente in contrasto con quest’ultima.

Andando allo specifico della norma impugnata da parte del Governo, la Corte evidenzia che l’art. 3 della legge prov. n. 19 del 2013 – disposizione entro la quale la norma impugnata ha inserito un comma 01 – nell’indicare quali progetti sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e quali al procedimento di VIA fa espresso rinvio agli Allegati III e IV alla parte seconda del cod. ambiente.


Dall’analisi della norma la Corte evidenzia che il rinvio fisso (alla formulazione originaria della norma) può aversi solo quando esso sia espressamente voluto dal legislatore o sia desumibile da elementi univoci e concludenti (sentenze n. 258 del 2014 e n. 80 del 2013).

Nel caso di specie, la Corte non riscontra alcun elemento – né espresso né tacito – che consenta di qualificare il richiamo degli Allegati al cod. ambiente quale rinvio recettizio e non quale rinvio mobile. Conseguentemente con la modifica di detti

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--


Allegati ad opera del d.lgs. n. 104 del 2017, nell'ordinamento trentino non era necessario provvedere all'adeguamento della legislazione provinciale, poiché quest'ultima – in virtù del carattere mobile del rinvio di cui all'art. 3 della legge prov. n. 19 del 2013 – era già conforme alla sopravvenuta normativa statale.

La Corte costituzionale, in altre parole, evidenzia come il legislatore provinciale, adottando la disposizione impugnata non si è limitato ad interpretare una disposizione previgente, ma ha introdotto una disposizione innovativa eludendo il meccanismo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Il legislatore provinciale ha affermato espressamente che i rinvii di cui all'art. 3 della legge prov. n. 19 del 2013 dovevano intendersi riferiti al testo degli Allegati vigente il 20 luglio 2017, stabilendo di fatto che la disciplina provinciale in tema di VIA si applicasse anche a progetti che, all'indomani della riforma operata con il d.lgs. n. 104 del 2017, non erano più di competenza della Provincia autonoma ma dello Stato. In tale maniera il legislatore provinciale ha stabilito unilateralmente quali progetti da sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA, quando invece (Corte Cost. n. 198 del 2018) rientra nella competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Pertanto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

4. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2019, n. 96

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 77, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005)
REMITTENTE	Tribunale ordinario di Termini Imerese
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dal Tribunale ordinario di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

5. Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2019, n. 108


MATERIA	Previdenza pubblica, interpretazione autentica, retroattività della legge
OGGETTO	Artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti»
REMITTENTE	Tribunale ordinario di Trento
RESISTENTE	Regione autonoma Trentino-Alto Adige
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», sollevata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, sollevata, in relazione all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti».

Le disposizioni censurate offrono una presunta interpretazione autentica, dell’art. 10 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, che – nell’ambito di una complessiva riduzione dell’ammontare degli assegni vitalizi al tetto del 30,40 per cento dell’indennità parlamentare lorda (art. 10, comma 1) – ha consentito, «[a]i Consiglieri cessati dal mandato» che godono di un assegno vitalizio superiore, di optare, in alternativa al mantenimento dell’assegno originario, per la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

cosiddetta “attualizzazione” della parte di vitalizio eccedente quel tetto (art. 10, comma 2).

L’art. 1, comma 1, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 stabilisce che il termine «valore attuale», contenuto nell’art. 10 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, «dal momento di entrata in vigore» della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 «si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”». L’art. 2 della legge elenca i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, mentre il precedente art. 1, comma 2, stabilisce che l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale provveda, secondo questi parametri – «applicati secondo criteri di ragionevolezza» – alla nuova quantificazione degli assegni, adottando tutti i provvedimenti conseguenti. Sono, inoltre, dichiarati nulli «tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente». L’art. 3 della legge dispone dettagliatamente in tema di «restituzioni e recuperi» a carico dei consiglieri che abbiano beneficiato dei più favorevoli criteri di calcolo basati sul «valore attuale». L’art. 4 prevede la complessiva rideterminazione, in base ai nuovi criteri, delle modalità di assegnazione ai consiglieri delle quote del cosiddetto “Fondo Family”.


2. L’ESAME NEL MERITO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA, RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE E SUOI LIMITI

La questione posta all’esame della Corte costituzionale riguarda la norma di interpretazione autentica contenuta negli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4. La disposizione interpretata è la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che aveva previsto l’opzione per la “attualizzazione” comportando, da un lato, la riduzione dell’importo del vitalizio mensile al 30,40 per cento dell’indennità parlamentare lorda; ma, dall’altro lato, la compensazione di tale riduzione, attraverso la “attualizzazione”, consistente nell’immediata attribuzione, e liquidazione in valore attuale, degli importi futuri dei vitalizi corrispondenti alle quote eccedenti il 30,40 per cento.

La norma regionale non aveva direttamente previsto i parametri e le modalità con cui procedere alla quantificazione del «valore attuale», conferendo tale compito all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente a quello di individuare uno strumento finanziario al quale gli importi attualizzati da conferire dovevano essere destinati, in tutto o in parte. A tali compiti l’ufficio di presidenza ha provveduto con proprie delibere.

La problematica dunque ruota sul fatto che la norma di interpretazione autentica sia effettivamente tale o mascheri al suo interno una norma retroattiva, in quanto la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 avrebbero disposto «con efficacia retroattiva» la sostituzione dei parametri e dei criteri individuati dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nozione di «valore attuale medio», prevedendo altresì, a carico degli ex consiglieri regionali interessati, l’obbligo di restituire le somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle delibere dell’ufficio di presidenza.

La Corte ritiene la questione sottoposta alla sua attenzione come non fondata. In particolare la Corte costituzionale qualifica la disposizione come una norma innovativa

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

avente carattere retroattivo e non come norma di interpretazione autentica, come invece è autoqualificata dal legislatore regionale.

Questo in quanto, come da pacifica giurisprudenza, una norma può correttamente qualificarsi come norma di interpretazione autentica solo in quei casi in cui chiarisce il senso di disposizioni precedente o ne esclude uno dei sensi ragionevolmente riconducibili a tale disposizione (sentenze n. 132 del 2016, n. 160 del 2013 e n. 209 del 2010; ordinanza n. 92 del 2014). Nel caso di specie, invece è chiaro che l'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, introduce nuovi criteri per l'attualizzazione.

Sulla norma retroattiva la Corte ricorda che il divieto di retroattività della legge non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., riservata alla materia penale. È dunque possibile l'emanazione di disposizioni che hanno efficacia retroattiva a condizione che le stesse trovino giustificazione nei principi, nei diritti e nei beni di rilievo costituzionale ed in particolare nel principio della ragionevolezza da bilanciare con i principi e gli interessi incisi dalla norma retroattiva, ovvero sia con il principio del legittimo affidamento che si trae dall'art. 3 della Costituzione.

Il principio del legittimo affidamento non è tutelato in via assoluta e inderogabile (sentenze n. 89 del 2018 e n. 56 del 2015), nei termini che comunque non è possibile un regolamento irrazionale e arbitrario delle situazioni sostanziali sottese (sentenze n. 16 del 2017 e n. 203 del 2016; in senso analogo sentenza n. 149 del 2017).

Lo scrutinio di ragionevolezza applicabile nel caso di specie è particolarmente rigoroso, dovendosi verificare non già la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l'effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell'intervento legislativo, poiché la normativa retroattiva incide sulla «certezza dei rapporti preteriti» nonché sul legittimo affidamento dei soggetti interessati.

Superato questo primo esame, si dovrà poi verificare che il risultato non comporti una regolazione arbitraria di situazioni soggettive, in lesione del principio del legittimo affidamento.


Le esigenze sottese all'intervento legislativo regionale sono individuate dalla Corte nelle seguenti:

- 1) ricondurre a criteri di «equità e ragionevolezza» gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell'attualizzazione degli assegni vitalizi;
- 2) provvedere al «contenimento della spesa pubblica».

Elementi sintomatici dell'irragionevolezza sono individuati nella erronea autoqualificazione della legge come legge di interpretazione autentica, la ritenuta non necessarietà di interventi correttivi nella prospettiva della finanza pubblica, la diretta previsione in legge di criteri di calcolo dei vitalizi, che rientrerebbero invece nel dominio della scienza attuariale.

La Corte ritiene tali ultimi elementi sintomatici come recessivi rispetto alle motivazioni dell'intervento legislativo:

- a) in primo luogo perché la norma interviene su di un regime di favore quale la "attualizzazione", assai peculiare e reso ancor più eccezionale, negli effetti prodotti, dalla scelta di specifici criteri di calcolo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---


b) in secondo luogo in quanto la norma corretta aveva determinato un consistente ampliamento della spesa pubblica, in contrasto con la tendenziale riduzione della spesa pubblica, che ha giustificato contribuzioni straordinarie ben più significative. Ultimo elemento che la Corte verifica è quello della effettiva lesione del legittimo affidamento. I parametri per effettuare tale verifica in concreto sono:

- 1) il tempo trascorso e dunque il grado di consolidamento della situazione soggettiva (sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 e n. 56 del 2015);
- 2) la prevedibilità della modifica retroattiva (sentenze n. 16 del 2017 e n. 160 del 2013);
- 3) la proporzionalità dell'intervento legislativo che lo comprima (in particolare, sentenza n. 108 del 2016).

Relativamente a tali aspetti la Corte evidenzia:


- 1) il termine trascorso dall'adozione del decreto presidenziale con cui l'attore del giudizio a quo si è visto attribuire le somme, poi parzialmente revocate, risale al 30 ottobre 2013, mentre la legge è stata approvata nella seduta del Consiglio regionale del 3 luglio del 2014;
- 2) l'intervento era prevedibile, a parte quanto emerso nell'opinione pubblica, in quanto l'art. 3, comma 2, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 stabilisce, con disposizione singolare che «[l]e somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire», facendo quindi riferimento alle restituzioni "anticipate", evidentemente effettuate in modo spontaneo da alcuni fra i destinatari del provvedimento di attualizzazione, che dimostra come l'intervento fosse stato effettivamente prevedibile;
- 3) la disciplina regionale è anche rispettosa del principio di proporzionalità, in quanto prevede forme flessibili e graduate di restituzione, nonché la possibilità di revocare l'opzione per l'attualizzazione prevista direttamente per legge.

Per tali motivazioni la Corte costituzionale ritiene la questione di legittimità costituzionale non fondata.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

6. Corte costituzionale, ordinanza 9 maggio 2019, n. 111

MATERIA	Previdenza pubblica
OGGETTO	Artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
REMITTENTE	Tribunale ordinario di Trento
RESISTENTE	Regione autonoma Trentino-Alto Adige
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

7. Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 2019, n. 118


MATERIA	Ambiente, VAS, edilizia ed urbanistica
OGGETTO	Artt. 12-bis, comma 4, 16, comma 1, e 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) inserito, il primo, e come sostituiti, gli altri, rispettivamente dagli artt. 3, 9 e 17 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018;</p> <p>3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame analizza tre norme, in particolare si tratta:

- 1) dell'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che inserisce l'art. 12-bis (rubricato «[v]alutazione ambientale strategica») nella legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta),

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

- 2) dell'art. 9 della medesima legge regionale che, nel sostituire l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, stabilisce, al comma 1 di quest'ultimo articolo, che «[l]e varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS», così introducendo casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS e alla VAS non previsti dalla legislazione statale, dal momento che, ad avviso del ricorrente, le varianti non sostanziali rientrerebbero senza dubbio tra le modifiche minori ai piani per le quali l'art. 6, commi 2, lettera a), e 3, cod. ambiente prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- 3) dell'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che, sostituendo l'art. 52 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, rubricato «[d]isciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A», che è diretto a individuare gli interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG.

2. L'ESAME NEL MERITO: IL QUADRO NORMATIVO STATALE IN MATERIA DI VAS

La Corte ritiene fondate le prime due questioni prospettate alla sua attenzione e non fondata la terza.


In particolare richiama preliminarmente le norme statali vincolanti in materia anche per la Regione Valle d'Aosta, in quanto la Valutazione ambientale strategica, come disciplinata dal d.lgs. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, è relativa alla materia "tutela dell'ambiente" che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e le norme di seguito indicate costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali:

- Il comma 2, lettera a), dell'art. 6 prevede una generalizzata e obbligatoria sottoposizione a VAS di tutti i piani elaborati nei settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- il successivo comma 3 ne ipotizza una possibile esclusione, per le modifiche minori e in relazione a quei piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ma solo all'esito di un giudizio dell'autorità competente che valuti l'assenza di impatti significativi sull'ambiente;
- l'art. 12 dello struttura un articolato procedimento tra autorità procedente e autorità competente diretto a verificare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente; il suddetto giudizio rimane necessario anche nell'ipotesi prevista dal comma 6 del medesimo articolo (modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a verifica di assoggettabilità o a VAS), pur se limitato ai soli effetti significativi sull'ambiente.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMATIVA STATALE VIETA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLA VAS, DA CUI IL LEGISLATORE REGIONALE NON PUÒ DISCOSTARSI

L'esame della questione del merito porta, come anticipato in precedenza, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale su entrambe le norme impugnate, in quanto violativi dei parametri interposti sopra ricordati.

La Corte evidenzia come la disciplina della VAS viene traslata, dal legislatore regionale, da una legge relativa specificamente alla materia ambientale ad una legge che si occupa di urbanistica.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

Tale collocazione, di per se indifferente, ha peraltro altresì portato a considerare la VAS solo in un logica di pianificazione urbanistica (quale conformità a determinati piani di settore) e non ad una logica di compatibilità, verificando con funzione predittiva che il bilanciamento degli interessi compiuto dal pianificatore sia direttamente coerente con una protezione ottimale dell'ambiente. Ciò emerge palesemente dalla previsione di un automatismo di esclusione delle procedure di assoggettabilità e sottoposizione a VAS.

Venendo all'analisi delle singole disposizioni normative oggetto della sentenza, l'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2018, che aggiunge il comma 4 dell'art. 12-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, prevede che i PUD (piani urbanistici di dettaglio) relativi ad aree già sottoposte a VAS se non comportano ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, sono limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate. Il PUD è nella legislazione della Valle d'Aosta, lo strumento attuativo del piano regolatore generale.

In altre parole il legislatore regionale, quando il PUD non costituisca variante al PRG determina automaticamente l'esclusione dell'assoggettabilità o sottoposizione a VAS (ad esempio: a) nel caso di «adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale» (art. 14, comma 7, lettera b, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998); b) in quello della «destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici» (art. 14, comma 7, lettera h, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998).).

Invece nella legislazione statale, anche in tali casi è necessaria la VAS, quando all'esito della verifica di assoggettabilità emerga che il PUD produce impatti significativi sull'ambiente.


L'esame della Corte si sposta sull'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, dispone, sostituendo l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, che al comma 1, prevede in via generale, che: «[I]e varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS».

La norma regionale esclude in via generale e astratta dalla VAS un'intera categoria di varianti al PRG che invece, in base alla normativa statale, vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità

4. L'ESAME NEL MERITO: NON TUTTE LE NORME DEL T.U. EDILIZIA SONO VINCOLANTI PER IL LEGISLATORE REGIONALE

L'esame della questione del merito prosegue sull'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che, sostituisce l'art. 52 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, che individua gli interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG.

In sintesi la contestazione riguarda un presunto contrasto della normativa regionale con quella statale nella parte in cui le previsioni regionali non coincidono esattamente con quelle previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»

In questo caso la questione non è fondata, in quanto la norma rientra in quella competenza legislativa primaria regionale della materia urbanistica, vincolata al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali.


Il parametro di riferimento da considerare è costituito dall'art. 9 del testo unico edilizia, al comma 2, che indica le fattispecie in vi sia necessità di piani attuativi e questi siano assenti. Non è in tal caso rilevante la materia ambientale. Lo stesso testo unico riconosce che la potestà legislativa concorrente in materia edilizia delle Regioni ordinarie si esercita nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale «desumibili» dalle disposizioni contenute nel medesimo testo unico mentre quella delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano deve essere esercitata «nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

Nella sentenza n. 68 del 2018, la Corte aveva già indicato che la finalità del comma 2 dell'art. 9 del t.u. edilizia è quello di salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica intesa nel suo complesso, evitando che, nelle more del procedimento di approvazione del piano attuativo, siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e comunque tali da compromettere l'ordinato uso del territorio. Si consideri anche la sentenza n. 245 del 2018, che su una legge abruzzese aveva fatto salvi gli interventi di recupero che non implicavano consumo di suolo tramite nuova edificazione.

In effetti le norme impugnate comportano limitati interventi funzionali alla riqualificazione e rivitalizzazione delle aree territoriali di tipo A, già edificate e provviste di opere di urbanizzazione. Tali interventi sono inoltre espressamente subordinati al rilascio, nel caso di immobile tutelato ai sensi della normativa statale o regionale, del previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

In altre parole la norma regionale riguarda:


- interventi in aree che sono comunque inedificabili e che non possono conferire volumetria in altre zone e che peraltro già sussisteva nella disciplina regionale precedente (lettera a) del comma 2 dell'art. 52 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come novellato dall'art. 17);
- interventi di ampliamento e sopraelevazione connotati da obiettiva razionalità e già presenti nella disciplina previgente (lettera h) del comma 2 dell'art. 52, come novellato dall'art. 17);
- interventi relativi a strutture pertinenziali, rinviando ad un provvedimento della Giunta regionale. Anche tali interventi erano già presenti nella normativa regionale, e la previsione di un atto della Giunta regionale non è dirimente, in quanto si fa comunque riferimento a delle pertinenze che non possono mai assumere consistenze significative (lettera i) del comma 2 dell'art. 52, sostituito dall'impugnato art. 17). Tale norma va interpretata in connessione con l'art. 61, comma 1, lettera i), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, che prevede la SCIA edilizia e non il permesso di costruire per la «realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni. In tale caso, il comma 3 dell'art. 52 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, stabilisce che le «disposizioni di cui al comma 2, lettera i), prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono», aggiungendo che i Comuni, attraverso le procedure di approvazione delle varianti al PRG, «possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 2, lettera i)»;


- interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti a: 1) accessi, pavimentazioni e arredi; 2) muri e recinzioni; 3) parcheggi a raso». Sono di evidenza interventi accesso di minimo impatto, su aree libere pertinenziali per le quali la legge regionali ammette la SCIA (lettera j) del comma 2 dell'art. 52, come novellato dall'art. 17).

In sintesi, tutte le disposizioni impugnate non sono tali da poter affermare che non sia rispetto il criterio di impedire il consumo del suolo con nuove edificazioni, ma sono un legittimo svolgimento di tale principio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

8. Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 2019, n. 119

MATERIA	Acque, energia, demanio idrico
OGGETTO	Artt. 4, comma 1, lettere p) e w); 14; 15 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità);</p> <p>2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera p) della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>7) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.</p>


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione da parte della sentenza in esame sono le seguenti:

- 1) l'art. 4, comma 1, lettera p), che modifica l'art. 36 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), inserendo in esso i seguenti commi 7-bis e 7-ter: «7-bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza: a) dichiara lo stato di sofferenza idrica; b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico. 7-ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7-bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio».
- 2) l'art. 4, comma 1, lettera w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che introduce nell'art. 50 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015 il comma 3-bis. Tale norma stabilisce che «[i]l canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma 1 è aumentato nella misura di 40 euro per kW nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua, ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell'articolo 12, comma 8-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)».
- 3) l'art. 14 (Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti) della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Tale disposizione stabilisce che, «[p]er le finalità di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 19/2012, sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». L'art. 42, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), prevede che, dopo che il comune ha accertato fattispecie di incompatibilità territoriale ovvero condizioni di inidoneità tecnica, invitando il titolare dell'impianto a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione (art. 42, comma 4), «[q]ualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto».
- 4) l'art. 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018 ha soppresso l'inciso «, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'articolo 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

regionale», per cui ora l’art. 6, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017 dispone che, «[p]er gli interventi di dragaggio manutentivi che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria».

5) l’art. 16, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Tale disposizione stabilisce che «[l]’attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all’articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell’istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall’articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015». L’art. 40, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015 dispone che «[l]’attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di: a) rifugi alpini o malghe; b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche».

2. INAMMISSIBILITÀ DI ALCUNE QUESTIONI

La Corte, preliminarmente, dichiara inammissibili la prima e la quinta questione sollevate dal Governo per l’insufficienza della motivazione, in quanto il richiamo della norma del titolo V, parte II della Costituzione non è sufficiente quanto si tratti di una Regione a Statuto speciale, ma è necessario chiarire perché prevalga sulla norma dello Statuto.

Anche la seconda questione è dichiarata inammissibile per carenza assoluta di motivazione nella parte in cui si censura la violazione del principio di ragionevolezza e dell’art. 97 Cost., in quanto il ricorrente omette di indicare alcun argomento a sostegno del preteso contrasto


3. L’ESAME NEL MERITO: LA REGIONE È COMPETENTE A DEFINIRE PUNTUALMENTE IL CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE

La seconda questione sollevata è analizzata nel merito dalla Corte, con riferimento al parametro della violazione della “parità di trattamento” e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza”.

La Corte dichiara la questione non fondata.

In primo luogo ritiene destituita di fondamento la violazione del principio di “parità di trattamento” tra gestori del Friuli-Venezia Giulia e quelli delle altre parti d’Italia, in relazione all’aumento del canone demaniale relativo alle concessioni di derivazione d’acqua. La Corte ricorda infatti che, in tale ambito materiale, non si può parlare di violazione della parità di trattamento, altrimenti si disconoscerebbe l’autonomia regionale (Cfr. sentenza n. 241 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 84 del 2019).

Relativamente alla violazione della competenza in materia di “tutela della concorrenza”, la Corte sottolinea che i parametri interposti richiamati dal Governo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

sono stati abrogati dall'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e la legge di conversione n. 12 del 2019 ha previsto un canone aggiuntivo a carico del concessionario uscente, disciplinato dalla Regione che non vi abbiano ancora provveduto.

Ad ogni buon fine la Corte rammenta che la determinazione e la quantificazione dei canoni idroelettrici rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 158 del 2016, n. 85 e n. 64 del 2014). Alla "tutela della concorrenza" sono riportabili i solo "criteri generali" che condizionano la determinazione dei canoni da parte delle Regioni entro valori massimi. Le Regioni possono peraltro operare anche in assenza di fissazione dei suddetti "criteri generali" dovendo comunque attenersi al principio fondamentale "della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava" (sentenza n. 158 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principî di economicità e ragionevolezza.

Nel caso di specie, pertanto, non vi è violazione del parametro della "tutela della concorrenza", in considerazione del fatto che la norma regionale prevede una puntuale maggiorazione del canone.

4. L'ESAME NEL MERITO: LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA


La Corte passa all'esame della terza questione, concernente l'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, e ritiene la stessa fondata.

In particolar modo risulta violata la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.), in relazione al parametro interposto di cui art. 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017.

La disciplina statale prevede a carico dei titolari degli impianti di distribuzione di carburanti l'obbligo di iscrizione all'anagrafe entro agosto 2018 e prescrive che, in caso di impianti "incompatibili", il titolare o si impegna – al momento dell'iscrizione – ad adeguare il proprio impianto entro il 28 febbraio 2019 cessa dall'attività di vendita entro il 29 novembre 2018.

Il legislatore regione prevede invece che il programma di adeguamento e non l'adeguamento stesso possa essere presentato entro il 15 febbraio 2020.

Emerge con chiarezza il contrasto tra la norma statale e la norma regionale, in quanto la norma statale richiamata rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Essa richiede ai gestori una dichiarazione relativa «ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale» e rinvia ai successivi commi 112 e 113, che contemplano situazioni di incompatibilità degli impianti «in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

5. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA REGIONALE DEL DRAGAGGIO MANUTENTIVO È LEGITTIMA


La Corte esamina, in conclusione, la quarta questione relativa all'art. 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, in materia di interventi di dragaggio manutentivi, ritenendola non fondata.

Gli interventi di dragaggio manutentivi sono «intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale» (art. 4, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017), cioè consistono in operazioni di scavo che hanno lo scopo di portare la profondità del fondale al livello originario.

La Corte dichiara la questione non fondata per due ordini di ragioni.

In primo luogo non è vero che la norma impugnata estende genericamente al mare l'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017. L'art. 2, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017 dispone che «[a]l fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede [...] alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale». L'art. 3, comma 1, stabilisce che «[f]anno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado». L'art. 6, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017, inserito nel proprio contesto di riferimento, non può dunque essere ritenuto comprensivo anche degli interventi di dragaggio manutentivi da effettuare in mare, senza ulteriori specificazioni. Il fatto che l'art. 2, comma 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017 menziona anche il demanio regionale navigabile marittimo, non comporta l'estensione al mare delle attribuzioni regionali, ma solo l'unico demanio marittimo trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ossia la laguna di Marano-Grado

In secondo luogo, la Corte evidenzia che la norma regionale non contrasta con l'art. 109 del codice ambiente, il quale riguarda l'«Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte», mentre la disposizione regionale fa riferimento agli interventi di dragaggio manutentivi, per i quali stabilisce che «le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria». Essa precisa espressamente che, per la fase successiva al dragaggio e dunque non rende inoperante l'art. 109 cod. ambiente.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

9. Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2019, n. 123

MATERIA	Comuni, denominazione
OGGETTO	Legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali).</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE


La norma analizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame è l'intera legge reg. siciliana legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali): l'art. 1, che apporta modifiche all'art. 8 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'ordinamento degli enti locali), in materia di «variazioni di denominazioni di comuni termali», e l'art. 2, che disciplina l'entrata in vigore della legge stessa.

2. L'ESAME NEL MERITO: LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI UN COMUNE È SOGGETTA A REFERENDUM DA PARTE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE

La Corte evidenzia che la normativa in esame ha previsto che «Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».

Lo scopo della norma, come emerge dalla discussione nell'Assemblea Regione Siciliana, è stata quella di evitare i costi gravosi derivanti dallo svolgimento di un referendum per i soli comuni termali, che possono in tal modo inserire tale riferimento nella loro denominazione.

La Corte sottolinea, anche se tale aspetto non è oggetto di impugnazione, che non è chiaro se il procedimento per aggiungere la parola "terme" scaturisca o meno in una legge regionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

Ad ogni modo la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di detta legge.

In primo luogo evidenzia che l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante ricorso al referendum di cui all'art. 133 della Cost. è vincolante sia per le Regioni a statuto ordinario (sentenze n. 2 del 2018, n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981), sia per le Regioni a statuto speciale (sentenza n. 279 del 1994 e n. 453 del 1989). Tale disposizione pertanto vincola la competenza legislativa esclusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative», che deve essere esercitata «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

La disciplina prevista di una deliberazione del consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri di modifica della denominazione del Comune, cui segue una eventuale petizione della popolazione, entro 60 giorni, per richiedere il referendum non è conforme a Costituzione.


Ulteriormente aggrava la situazione che almeno un quinto degli elettori del Comune impedisce la consultazione.

Per la Corte forme di istanze, richieste o petizioni non garantiscono il rispetto del principio di autodeterminazione, che viene soddisfatto dal referendum delle popolazioni interessate, che costituisce una fase obbligatoria nel procedimento di variazione territoriale o di modifica della denominazione del Comune (ex multis, sentenze n. 36 del 2011, n. 237 del 2004 e n. 47 del 2003).

Non è pertanto accettabile che la consultazione dei cittadini considerando «la mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione». Si tratta infatti di una semplice inerzia, alla quale non può evidentemente essere riconosciuto alcun valore giuridico, meno che mai quello di adesione alla modifica, all'esito di una assai singolare «consultazione tacita».


Né altrettanto può essere rilevante il fatto che la deliberazione di modifica della denominazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, poiché l'interesse garantito dall'obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non ai loro rappresentanti elettivi.

In conclusione la Corte ribadisce che la modifica della denominazione di un Comune richiede sempre il coinvolgimento dell'intera popolazione interessata e anche se non impugnata, aggrava il fatto della mancanza di chiarezza se il procedimento debba concludersi con una legge regionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

10. Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 2019, n. 138

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	<p>Art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), 'art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), artt. 1, 2 e 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale), artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), e art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018</p>
REMITTENTE	Corte dei conti - sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale);</p> <p>2) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale);</p> <p>3) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018);</p> <p>4) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell'art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell'art. 14, comma 6, della legge della</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

	<p>Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell'art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l'ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018;</p> <p>5) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost., con la medesima ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le numerose norme indicate in epigrafe, sia della Provincia autonoma di Bolzano, sia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, hanno previsto che, a partire dal 1992, hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepito dopo la cessazione dei relativi incarichi.

2. QUESTIONE DI AMMISSIBILITÀ: LA CORTE DEI CONTI PUÒ, IN SEDE DI PARIFICA, PORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NON SOLO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 81, COST.

La Corte analizza preliminarmente la questione relativa all'ammissibilità della proposizione della questione di legittimità costituzionale da parte della Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione, che faccia riferimento a parametri costituzionali differenti dall'art. 81 della Cost. Il fatto che la Corte dei Conti possa porre in sede di giudizio di parificazione la questione di legittimità costituzionale in base all'art. 81 della Cost., riconosciuta con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. (sentenze n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963).

La Corte, ritenendo non ammissibili solo alcune questioni antecedenti alla stipula del primo contratto collettivo provinciale disciplinante il rapporto di lavoro dei dirigenti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

provinciali e quelle che non riguardano la copertura legislativa delle spese contestate. Per le restanti la Corte ritiene ammissibili le questioni sollevate con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., (ordinamento civile e previdenza sociale) in quanto appare evidente l'incidenza della violazione delle regole di riparto della competenza legislativa, sulla lesione dei principi della sana gestione finanziaria presidiati dall'art. 81 Cost. La Corte, in altre parole, ammette che la Corte dei Conti possa proporre questioni di legittimità costituzionali purché comportino un effetto sulla sana gestione finanziaria, anche con parametri diversi dall'art. 81 della Cost., ma che comunque riverberano su di esso, anche se si tratta di altri parametri.

Risulta infatti dimostrato che, nel caso di specie, l'intervento legislativo provinciale e quello regionale vengano a determinare una spesa non conforme ai criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata quali spese per indennità di dirigenza, corrisposte in assenza di prestazione lavorativa e assoggettate a contribuzione pensionabile, in contrasto con la legge statale (sentenza n. 196 del 2018).

La soluzione di proporre questione di legittimità costituzionale si armonizza con il principio che la Corte dei Conti non può condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti, perché tale prerogativa è demandata al sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale.

In conclusione, a corroborare la questione dell'ammissibilità, concorrono due argomenti: a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche – salvo quanto vale per il Governo – non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l'invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata.


3. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA EROGAZIONE DI INDENNITÀ DIRIGENZIALI NON CORRISPETTIVE CON LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

L'esame della questione del merito parte dalla considerazione che le norme impugnate, incidendo in due materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale, pongono in essere una lesione diretta dei principi delle suddette materie.

La Corte ricorda come sia pacifico che la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile". Altrettanto rientra nella competenza statale la materia della previdenza sociale.

Il collegamento funzionale tra i precetti invocati si verifica attraverso le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, il quale dispone contemporaneamente:

- la salvezza degli effetti giuridici e degli effetti economici già maturati al 1° giugno 2018
- la trasformazione dell'indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

- l'attribuzione di tale illegittimo beneficio mediante il sistema retributivo, già cancellato dall'ordinamento pensionistico al momento della emanazione della norma.


L'art. 2 della stessa legge stabilisce dei termini in ordine all'applicazione del censurato meccanismo aventi effetto diretto sulle risultanze della parificazione regionale.

Così pure il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell'art. 17 della medesima legge forniscono copertura normativa ai meccanismi della legge prov. n. 10 del 1992, privi di effetti giuridici fin dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo

Inoltre, l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 offre copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza dei meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale.

Per quel che concerne la legislazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la differente formulazione letterale delle disposizioni censurate non si discosta tuttavia dalla sostanza di quelle provinciali.

In altre parole, il legislatore provinciale e quello regionale hanno introdotto una disciplina che violava il fondamentale principio statale per cui le indennità dirigenziali hanno carattere corrispettivo rispetto alla prestazione effettivamente svolta, e non possono essere erogate in assenza di tale corrispettività, costituendo esso un divieto di carattere generalizzato valevole per tutti i dipendenti pubblici.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--


11. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2019, n. 143

MATERIA	Consozi fidi
OGGETTO	Art. 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi)
REMITTENTE	Consiglio di Stato
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10-bis, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali»;</p> <p>2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 41, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, sollevata dal Consiglio di Stato con la medesima ordinanza.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto dell'impugnazione di fronte alla Corte costituzionale sono le seguenti:


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

- il comma 10-bis dell'art. 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come aggiunto dall'art. 25, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», il quale dispone che «[a]l fine di garantire l'effettiva destinazione delle risorse erogate dalla Regione ai Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della [legge della Regione Valle d'Aosta 23 gennaio 2009, n. 1, recante «Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese»], al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale, i fondi rischi presso di essi costituiti sono restituiti alla Regione, oltre che nei casi [di liquidazione] di cui al comma 10, anche nei casi di operazioni di fusione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale, nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 10-ter; in ogni caso, a decorrere dalla data di deliberazione della fusione, i predetti fondi rischi non possono essere utilizzati per la concessione di nuove garanzie»;
- il comma 10-ter dello stesso art. 3 della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come aggiunto dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2015, il quale sancisce che «[a] partire dall'esercizio finanziario 2015 e, successivamente, al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della l.r. n. 1/2009, come certificate dal collegio sindacale, comprensive degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilità o ricavo connessi, devono essere restituite alla Regione entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio, per essere da essa destinate al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale»;
- il comma 3 dell'art. 25 della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, il quale stabilisce che «[l]e disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10-bis e 10-ter della L.R. n. 2/2010, come introdotti dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano alle operazioni di fusione deliberate a far data 1° gennaio 2015».

2. L'ESAME NEL MERITO: LA FUSIONE DEL CONSORZIO FIDI NON È EQUIPARABILE ALLA SUA LIQUIDAZIONE AI FINE DELLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

La Corte, dopo aver accolto varie eccezioni di inammissibilità, valuta la questione di merito del comma 10-bis dell'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010, relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendola fondata.

Preliminarmente la Corte ricorda che l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 definisce i confidi come «[...] i consorzi con attività esterna [...], le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi», per tale intendendosi «l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

settore finanziario» ed in altre parole il loro fine è quello di tenere il creditore, totalmente o parzialmente, indenne dalle perdite che possono derivare dall'insolvenza del socio o consorziato suo debitore (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 6 agosto 2014, n. 17731), al qual fine è predisposto un "fondo rischi", alimentato, di regola, dai versamenti dei singoli associati.


La Regione Valle d'Aosta ha previsto due norme:

- 1) Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2010, ha stabilito che «[i]n caso di liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta, i fondi rischi presso di essa costituiti [...] devono essere devoluti integralmente alla Regione».
- 2) Nel comma 10-bis – introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015 nel corpus dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2010 – la restituzione alla Regione autonoma dei fondi rischi istituiti presso i consorzi garanzia fidi valdostani è stata estesa anche ai «casi di operazioni di fusione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale».

La Corte contesta l'equiparazione della fusione alla liquidazione dei Confidi, ai fini della restituzione del contributo regionale, in quanto l'art. 13, commi 39 e 42, del d.l. n. 269 del 2003, stabilisce che tali consorzi possono «fondersi con altri confidi comunque costituiti» (comma 39) e che tale operazione non comporta «in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti» (comma 42).

È pertanto irragionevole la restituzione di tale contributo e il parallelo divieto della sua utilizzabilità «per la concessione di nuove garanzie», prevista dal legislatore regionale come effetto automatico ed immediato, dell'operazione di fusione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale non esclude che la Regione abbia poi, comunque, diritto di chiedere in restituzione il contributo erogato al fondo rischi di confidi valdostano che acceda a operazioni di fusione con confidi esterno, nel caso in cui, al termine dell'anno finanziario, ne risulti la mancata utilizzazione per le finalità di sostegno alle PMI locali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---


12. Corte costituzionale, sentenza 19 giugno 2019, n. 147

MATERIA	Ambiente, VIA
OGGETTO	Artt. 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009) in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)», nonché degli Allegati A e B contenuti nell’Allegato A della medesima legge
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d’Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»;</p> <p>2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018 e dell’Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell’Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell’Allegato B.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto della sentenza in esame sono gli articoli 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, relativamente alla tematica della valutazione di impatto ambientale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITIMITÀ DI UNA LEGGE REGIONALE CHE CONFIGURA UN PROVVEDIMENTO DI VIA AUTONOMO

La Corte esamina in primo luogo gli artt. 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, cui il ricorrente contesta il fatto che la disciplina regionale configurerebbe il provvedimento di VIA regionale quale atto autonomo da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti.

La Corte ritiene fondata la questione.

La Corte evidenzia che la norma entra in contrasto con l'art. 27-bis del cod. ambiente che prevede, un «provvedimento autorizzatorio unico» regionale, con convocazione di una conferenza di servizi. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi.

Come evidenziato nella sentenza n. 198 del 2018, la disciplina statale vincola anche le Regioni a statuto speciale, in quanto alla VIA «non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata», risultando piuttosto strumentali all'inveramento del valore ambientale.

Nel caso di specie la Corte non riscontra alcuna specifica competenza regionale che possa opporsi a quella statale e, comunque, anche rinvenendosi eventuali competenze legislative della Regione, le stesse sono soggette al limite delle norme di riforma economico-sociale.

La stessa norma è qualificabile come norma di riforma economico sociale, vincolante per la competenza legislativa regionale, in quanto la previsione di un provvedimento autorizzatorio unico rappresenta il nucleo centrale della procedura di VIA.

La disciplina sulla VIA integra tali caratteri nonché quelli degli obblighi internazionali ed è coerente con la stessa. La Corte sottolinea, infatti, che l'art. 27-bis del cod. ambiente «è perfettamente coerente con la normativa sovranazionale, la quale non solo prevede la semplificazione delle procedure in materia di VIA, ma stabilisce anche che gli Stati membri debbano prevedere procedure coordinate e comuni».


3. L'ESAME NEL MERITO: VINCOLO DI RICORSO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI IN TEMA DI RILASCIO DI VIA

L'ulteriore questione posta all'esame della Corte costituzionale riguarda l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 disposizione la quale prevede che i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale possano esprimere il loro parere anche «nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente».

La Corte ritiene fondata la questione.

La Corte rileva che la conferenza di servizi è relegata dal legislatore regionale ad un ruolo meramente consultivo e marginale, in chiaro contrasto con l'art. 27-bis del cod. ambiente e con l'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella versione novellata dal d.lgs. n. 104 del 2017.

Le due disposizioni, ricorda la Corte, sono parte di un unico disegno riformatore in quanto solo in un contesto istituzionale ove siedono le diverse amministrazioni interessate, a vario titolo, alla realizzazione del progetto è possibile rappresentare e ponderare i molteplici interessi pubblici coinvolti, adottando i diversi atti poi ricompresi nella determinazione finale del procedimento di impatto ambientale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

4. L'ESAME NEL MERITO: IL RIPARTO DI COMPETENZA DELINEATO DAL COD. AMBIENTALE È VINCOLANTE PER LE REGIONI

L'ulteriore questione riguarda l'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, norma che dispone la sostituzione degli allegati A, B, F, G, H al Titolo I della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2009 con quelli riportati all'Allegato A alla legge regionale impugnata.

La Corte ritiene che anche tali questioni sono fondate.

La Corte rammenta che anche la nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, operata dal d.lgs. n. 104 del 2017, è stata già considerata tra gli aspetti fondamentali della riforma (sentenza n. 198 del 2018; sentenza n. 93 del 2019).

Tali disposizioni sono anche esse state qualificate come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», oltre che «diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea» (sentenza n. 198 del 2018).

Lo stesso vale per i procedimenti che la legge regionale impugnata sottopone a VIA regionale o a verifica regionale di assoggettabilità a VIA non indicati dagli Allegati alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, numeri 4, 5, 7, 8, 10 e 11).


Sul punto la Corte effettua anche un'analisi sul fatto se tale ultima previsione regionale determini o meno un innalzamento dei livelli di tutela ambientale. La Corte evidenzia che il criterio dell'innalzamento della tutela ambientale presuppone pur sempre l'esercizio di una competenza regionale, che nel caso di specie non si riscontra.

In particolare tale possibilità non è esercitabile quando la norma statale non disciplina specifici settori ambientali, ma le stesse procedure volte all'emersione e alla individuazione di tali valori, come, ad esempio, nel caso delle regole istituzionali per la valutazione di impatto ambientale.

L'aggravamento delle procedure di VIA, ritiene la Corte, non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali.

Lo Stato riconosce uno spazio di intervento alle Regioni solo in ambiti specifici e puntualmente precisati dal cod. ambientale. Gli enti regionali possono disciplinare, infatti, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione (...) dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie».

Non sono dunque esclusi interventi regionali, anche legislativi, purché compatibili con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

13. Corte costituzionale, sentenza 19 giugno 2019, n. 148

MATERIA	Acque pubbliche
OGGETTO	Art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)
RICORRENTE	Tribunale superiore delle acque pubbliche
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE


La norma oggetto della sentenza in esame è l'art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nella parte in cui non prevede che siano esclusi dal divieto di costruzione all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, i manufatti e i lavori funzionali all'esercizio di concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMA DI UN DIVIETO GENERALIZZATO A COSTRUIRE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

La Corte esamina la questione partendo dal profilo storico della disciplina regionale in materia di acque pubbliche. La legge regionale aveva originariamente previsto che all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica.

La disciplina è stata poi modificata eliminando la possibilità di realizzare manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue.

La Corte, pur ritenendo che la materia sia quella dell'utilizzazione delle acque pubbliche, riservato alla competenza concorrente del legislatore regionale nel rispetto dei principi fondamentali. Peraltro, la disposizione specifica, incrocia anche altri ambiti materiali. La previsione regionale per cui non è possibile, in modo assoluto, la realizzazione, negli argini di tutti i corsi d'acqua della Regione, qualsivoglia manufatto

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

funzionale alla produzione di energia idroelettrica incrocia la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'art. 117, terzo comma, Cost. indica come competenza concorrente per le Regioni a statuto ordinario. Lo statuto speciale della Regione, non prevedendo alcunché, comporta il richiamo alla clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Nel caso della Regione Friuli-Venezia Giulia, la norma di attuazione costituita dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, concernenti in particolare anche la produzione (art. 1), riservando allo Stato le funzioni elencate nell'art. 3, afferenti in particolare alle linee della politica energetica nazionale e alla definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili, nonché la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione dell'energia.

Trattandosi pertanto di competenza concorrente, il legislatore regionale deve rispettare le norme fondamentali della materia.

Nell'ambito delle fonti di energia rinnovabili, emerge il principio di favore per tali fonti, come si trae dall'art. 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché dalla normativa internazionale e quella dell'Unione europea.


In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nelle citate direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e in quella più recente (di rifusione) 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In ambito nazionale, la normativa europea è stata recepita dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che attua la direttiva 2001/77/CE, e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che attua la direttiva 2009/28/CE. Con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è poi stata data attuazione alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, recante varie disposizioni per favorire l'energia derivante da fonti rinnovabili.

I principi fondamentali in materia si traggono, in particolare, dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 attraverso il procedimento autorizzatorio e la localizzazione dei siti per la realizzazione degli impianti in questione (ex plurimis, sentenza n. 364 del 2006). Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che costituisce «legislazione di cornice» per la materia dell'energia (sentenza n. 383 del 2005).

La stessa Corte aveva in passato riconosciuto come esistente il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile (sentenza n. 224 del 2012), principi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 99 del 2012).

Le Regioni pertanto non possono prescrivere dei limiti generali al ricorso alle fonti di energia rinnovabili, non possono introdurre distanze minime per tali impianti (sentenza n. 69 del 2018), né rovesciare il principio di favor a tali fonti di energia, con l'introduzione di divieti generalizzati (sentenza n. 224 del 2012; sentenza n. 308 del 2011).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

La Corte approfondisce la specifica disciplina del procedimento di autorizzazione unica che trova fondamento nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

La norma prevede il rilascio di autorizzazione unica da parte della Regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Le linee guida sono approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Esse perseguono l'obiettivo, espressamente indicato, di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel territorio.


In questo contesto le Regioni possono individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti e porre limitazioni e divieti in atti programmatori o pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma con le prescritte modalità procedurali.

La potestà regionale si esprime pertanto all'interno di uno specifico procedimento e le consente di individuare, caso per caso, dei siti non idonei, ma non anche di imporre con propria legge dei divieti generalizzati.

Non è altresì invocabile la clausola di salvezza contenuta nell'art. 19 dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto permangono comunque le limitazione sopra indicate.


Quando, pertanto la disciplina di localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili intersechi anche gli ambiti di diverse competenze legislative, nazionali e regionali, l'armonizzazione tra le varie istanze trova equilibrata soluzione del procedimento disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

In conclusione, dunque la previsione del divieto assoluto fissato nella normativa regionale è illegittima per le ragioni sopra indicate.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

14. Corte costituzionale, ordinanza 19 giugno 2019, n. 151

MATERIA	Elezioni comunali
OGGETTO	Art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali)
REMITTENTE	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

15. Corte costituzionale, sentenza 21 giugno 2019, n. 153


MATERIA	Piano tutela delle acque, ambiente, rifiuti
OGGETTO	<u>Art. 7, commi 1 e 11, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali)</u>
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali); 2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono:

- il comma 1 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, il quale prevede che «[l]e limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d'acqua previste dall'articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso»;
- il comma 11 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, con il quale è stato introdotto, dopo il comma 3-bis dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), il comma 3-ter, del seguente tenore: «I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3-bis possono stipulare con i Comuni sul

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b)».

2. L'ESAME NEL MERITO: È ILLEGITTIMO DISCIPLINARE CON LEGGE REGIONALE I CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

La prima questione analizzata riguarda il comma 1 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, che consente una deroga a talune limitazioni contenute nel piano regionale di tutela delle acque (quelle previste nell'art. 43, commi 3, 4 e 5, delle sue norme di attuazione) alle nuove concessioni di derivazione d'acqua, prevedendo che le dette limitazioni non si applichino alle istanze di concessione presentate prima della data di approvazione del piano stesso.

La Corte ritiene fondata la questione.

Preliminarmente esamina il quadro normativo di riferimento.

L'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina il piano regionale di tutela delle acque, approvato all'esito di un complesso procedimento, articolato nelle seguenti fasi:

- 1) definizione degli obiettivi cui devono attenersi i piani da parte delle Autorità di bacino;
- 2) le Regioni adottano i piani, sentite le province, e lo trasmettono al Ministero e alle Autorità di bacino;
- 3) le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento esprimendo parere vincolante;
- 4) le Regioni approvano il Piano di tutela «entro i successivi sei mesi».


La Corte evidenzia che la procedura e l'intervento delle Regioni è completamente disciplinato dal codice dell'ambiente e rientra nella competenza legislativa statale in materia di «tutela dell'ambiente», come variamente confermato da precedenti pronunce della Corte (sentenze n. 229 del 2017 e n. 86 del 2014; sentenza n. 1 del 2010).

La Corte costituzionale ha anche espressamente riconosciuto che il piano di tutela delle acque rientra nella competenza legislativa statale in materia di «tutela dell'ambiente» (sentenza n. 44 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 254, n. 251, n. 246 e n. 232 del 2009).

Inoltre si richiama anche la disciplina contenuta negli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 152 del 2006.


La Corte evidenzia anche come il procedimento di approvazione del piano regionale di tutela delle acque e quello del procedimento di formazione della legge regionale impugnata si sono svolti e conclusi nello stesso lasso di tempo. Anche per questo motivo la valutazione della legge regionale non può prescindere dal contenuto del piano, con la conseguenza che deve ritenersi che la prima sia stata adottata per venire incontro a specifiche esigenze emerse nell'approvazione del secondo.

La Regione, intervenendo con legge, ha violato il riparto di competenze in materia di tutela delle acque, per cui la stessa può adottare le prescrizioni del piano di tutela delle acque che ritengono opportune alla luce degli obiettivi indicati dalle autorità di bacino e sempre nel rispetto del quadro normativo definito dagli artt. 95, 96 e 121 del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, le regioni possono anche decidere di prevedere o no «eventuali misure di salvaguardia».

La Regione non può invece intervenire con legge per escludere o circoscrivere l'ambito di operatività del piano stesso, in quanto determinerebbe, in tal modo l'elusione – totale o parziale – del vincolo della legge statale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela delle acque, funzionale alla garanzia delle esigenze unitarie cui è preordinata la individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

16. Corte costituzionale, sentenza 21 giugno 2019, n. 154


MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Artt. 2 e 6 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016); 2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale sono:

- L'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018 che ha sostituito il comma 3 dell'art. 26 della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) con un testo del seguente tenore: «[a]l personale non dirigente preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi»;
- L'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018 è impugnato nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 54 della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, il quale ora dispone che l'assessore competente in materia di personale, «sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

2. L'ESAME NEL MERITO: IL RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ DA DIRIGENTE A PERSONALE NON AVENTE LA QUALIFICA DEVE TROVARE FONDAMENTO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La Corte analizza, in primo luogo, la questione relativa all'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, che sostituisce il comma 3 dell'art. 26 della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, ritenendola fondata.

La disposizione in esame riguarda la costituzione di "unità di progetto", strutture organizzative temporanee per realizzare obiettivi specifici che possono essere coordinate non solo da dirigenti ma anche da dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale, riconoscendo in tale ultimo caso un'indennità aggiuntiva. È su tale ultimo aspetto che la Corte è chiamata a pronunciarsi.

Sul punto la Corte rammenta come a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva (tra le ultime, sentenze n. 62 e n. 10 del 2019). In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi.

La disciplina del trattamento economico, anche dei dipendenti regionali, rientra in tale competenza, riconducibili alla materia «ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 175 e n. 160 del 2017).

La stessa è applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale, che hanno una competenza esclusiva in materia di «stato giuridico ed economico del personale», in quanto tale potestà è comunque limitata dalle norme fondamentali di riforma economico sociali (sentenza n. 81 del 2019), anche espressione del precetto costituzionale di uguaglianza.

Nello specifico la previsione di attribuire al personale non in possesso di qualifica dirigenziale una indennità aggiuntiva equiparata al trattamento spettante ai dirigenti è in chiaro contrasto con la contrattazione collettiva e la norma è pertanto dichiarata illegittima.


3. INAMMISSIBILITÀ DELLA SECONDA QUESTIONE PER OMESSA RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSIVO CONTESTO NORMATIVO

La seconda questione promossa sull'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018 è invece inammissibile, a causa dell'omessa ricostruzione del complessivo contesto normativo entro il quale la disposizione impugnata è ricompresa.

La Corte evidenzia che nonostante il ricorrente abbia indicato la norma oggetto del ricorso e i parametri statuari di riferimento, si è limitata a prospettare la violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, espresso dall'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Nel ricorso non sono invero indicate ulteriormente le ragioni del contrasto con tale principio, con riguardo che all'organo politico è attribuito il compito di individuare il fabbisogno di assunzione di personale.

Nel ricorso è evocato il solo 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l'art. 6, comma 4 del medesimo d.lgs. disciplina, tra l'altro, il cosiddetto piano triennale dei fabbisogni di personale, prevedendone con chiarezza l'adozione ad opera degli organi di vertice

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

delle amministrazioni. Tale piano, ai sensi del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 configura il piano come un atto di programmazione, e ribadisce che esso deve essere approvato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprio ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.


Nell'ambito delle previsioni del piano, che deve contenere una distinzione dei fabbisogni di personale per categorie e profili professionali, le amministrazioni potranno poi coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, nonché nei limiti di spesa per il personale previsti e dei relativi stanziamenti di bilancio.

Nell'elaborazione del piano, peraltro, è imprescindibile la collaborazione della componente dirigenziale, come previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'art. 35, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 dispone, infine, che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Questo successivo adempimento è demandato invece ai dirigenti, cui compete l'emanazione dei bandi, la proclamazione dei vincitori e la destinazione finale di questi ultimi nell'ambito dei posti messi a concorso.


Di conseguenza l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, nell'ambito del piano relativo ai fabbisogni del personale, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, attività che spettano alla responsabilità dirigenziale.

La mancata ricostruzione del quadro normativo sovra indicato porta a Corte a ritenere la questione sollevata come inammissibile.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

17. Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2019, n. 162

MATERIA	Elezioni
OGGETTO	Art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana)
REMITTENTE	Tribunale ordinario di Palermo
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

18. Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2019, n. 166

MATERIA	Appalti pubblici
OGGETTO	Artt. 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);</p> <p>2) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018;</p> <p>3) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza della Corte costituzionale in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

2. PREMessa: LA COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

La Corte ricorda brevemente la competenza legislativa in materia di appalti pubblici, per cui è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza.

Le stesse disposizioni vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

D'altro canto le disposizioni del codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono invece riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014).

Le disposizioni sopra indicate sono anche principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010).

La ricostruzione effettuata, valevole per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono altrettanto valide per il d. lgs. n. 50 del 2016.


3. L'ESAME NEL MERITO: L'ULTERIORE ESTENSIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DELLO STATO

L'esame della questione del merito riguarda in primo luogo l'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018. Al comma 1 di detto articolo si prevede che «Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici [...] nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il «responsabile di progetto», mentre al comma 2 si conferisce facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento.

La questione è ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale, in quanto non viene meno l'unicità del procedimento e del responsabile, trattandosi, nel caso di specie, della mera nomina di responsabili di sub-procedimenti (Corte cost. n. 43 del 2011). Il cd. responsabile del progetto coordina l'azione dei responsabili delle singole fasi, garantendo la supervisione del procedimento.

Una seconda questione riguarda l'art. 37, comma 1 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, rubricato «Commissione giudicatrice», nella parte in cui prevede che, «ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce [...] l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto», e gestito «secondo criteri e modalità individuati con apposito decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» (art. 37, comma 4).

La Corte ritiene fondata la questione. Nonostante, in passato, avesse affermato che «gli aspetti connessi alla composizione della commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa» (sentenze n. 43 del 2011 e n. 401 del 2007), la Corte riporta la disciplina dell'istituzione e della gestione, a cura dell'ANAC, di un unico «Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», dal quale, sulla base del principio di rotazione, l'Autorità estrae «una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare»,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

che comunica alla stazione appaltante, la quale, a sua volta, procede alla loro individuazione «mediante pubblico sorteggio» (art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016) alla tutela della concorrenza e alla prevenzione dei reati.

A parere della Corte la radicale innovazione in materia, volta ad evitare «la pressoché sistematica nomina, quali commissari, di soggetti radicati nella medesima area geografica interessata dall'appalto» (parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato 22 marzo 2017, n. 782), è riportabile alla tutela della concorrenza e alla prevenzione dei reati.

In ragione di tale ricostruzione la Corte supera la contestazione dell'illegittima compressione della autonomia statutaria ad opera degli atti di regolazione dell'ANAC. La Corte prescinde dal corretto inquadramento di tali atti (quali regolamenti o meno) ritenendo sufficiente l'esistenza di una competenza esclusiva dello Stato esclude la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., unico parametro rilevante, poiché non sono in discussione le modalità di esercizio di tale competenza. Di fatto la Corte non si esprime sulla natura delle linee guida ANAC e sulla loro effettiva natura.


Una ulteriore questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 39, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, rubricato «Linee guida e codice regionale di buone pratiche», che, secondo il ricorrente, si sovrapporrebbe alle competenze che l'art. 213, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera t), della citata legge delega, attribuisce all'ANAC, chiamata ad adottare atti di indirizzo, quali «linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile».

Anche tale questione è ritenuta fondata in quanto la Regione istituisce un sistema parallelo a quello statale, in cui le linee guida, «i bandi-tipo», i «capitolati-tipo», i «contratti-tipo» e gli altri «strumenti di regolazione flessibile» sono rimessi dall'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici all'ANAC.

il legislatore regionale affida a tali strumenti l'individuazione di «parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa [...] e alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse», ma, data la loro tipologia, è anche chiaro che essi sono destinati a ulteriormente incidere, in vario modo, sulla regolazione sia della procedura ad evidenza pubblica a monte sia del negozio pubblico a valle (si pensi, in particolare, ai capitolati speciali e agli schemi di contratto). Il codice regionale di buone pratiche, poi, «costituisce parte integrante del contratto d'appalto» ed è «rivolto a facilitare l'accesso delle micro e piccole e medie imprese agli appalti pubblici».

La materia di intervento è quella della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, né è ritenuta sufficiente che tali atti siano adottati «in coerenza» con le linee guida e con i bandi tipo dell'ANAC, in quanto l'obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti agli atti dell'Autorità «risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità "intermedio" riservato alla Giunta» regionale.

Infine la Corte esamina l'art. 45 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti», il quale dispone che, «Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presene legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e di relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente».


Anche tale questione risulta fondata in considerazione dell'art. 37 del nuovo codice dei contratti pubblici, rubricato «Aggregazione e centralizzazione delle committenze» e dell'art. 38, rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza», hanno introdotto una delle innovazioni più importanti, un vero e proprio "pilastro" del sistema degli acquisti pubblici.

La Corte evidenzia che la riduzione, aggregazione, centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti risponde a diverse finalità: 1) beneficiare di economie di scala e attribuire alle amministrazioni aggiudicatrici un maggior potere contrattuale; 2) innalzare, anche al fine di favorire la concorrenza, la professionalizzazione e la specializzazione delle stazioni appaltanti; 3) agevolare le missioni dell'ANAC di prevenire fenomeni corruttivi e assicurare la corretta gestione delle commesse pubbliche, mediante la riduzione del novero dei soggetti da controllare.

A parere della Corte il sistema della qualificazione, anche se incide sulla organizzazione deve essere inquadrato in concorso con l'ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale della tutela della concorrenza, dell'ordine pubblico, e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

Sul profilo della tutela della concorrenza la Corte sottolinea che le stesse direttive dell'Unione europea hanno posto in luce l'importanza di centralizzare e aggregare la committenza (in particolare considerando 69 della direttiva 2014/24/UE e 78 della direttiva 2014/25/UE).

La disposizione regionale prevedendo un non meglio precisato sistema di qualificazione affidato alla Giunta regionale, parallelo e distinto rispetto a quello nazionale, pur incidendo sull'organizzazione amministrativa, deve essere ricondotta alle competenze esclusive statali della tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico e pertanto è illegittimo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

19. Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2019, n. 174

MATERIA	Lavoro pubblico, interpretazione autentica
OGGETTO	Art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018)
REMITTENTE	Corte d'appello di Trieste
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE


La norma oggetto di impugnazione è l'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). La legge regionale censurata, nell'offrire l'interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 nega rilievo, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato.

2. L'ESAME NEL MERITO: LIMITI DELLE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E DELLA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE

La questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale è dichiarata fondata. La norma in esame, l'art. 7, comma 28, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, esclude, nella «determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio», il servizio «prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato». La norma si pone come interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981.

La norma di interpretazione autentica considera «valutabile il servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini».

La norma interpretata commisura l'indennità, «per ogni anno di servizio utile», a «1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell'art. 136 della presente legge goduti all'atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l'indennità integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall'I.N.A.D.E.L.».

I ricorrenti nel giudizio principale sono dirigenti dell'amministrazione regionale, «cessati dal servizio fra il 2005 ed il 2010 e con diritto all'indennità terminativa o di buonuscita», e hanno richiesto l'indennità di buonuscita anche per il periodo di servizio prestato, a decorrere dal novembre 2002, in virtù di «contratto individuale con incarico dirigenziale». La Corte pertanto evidenzia come la norma impugnata La Corte rammenta che il divieto di retroattività della legge non è assoluto, tranne che nella materia penale.

La retroattività deve peraltro trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (sentenza n. 73 del 2017, punto 4.3.1. del Considerato in diritto).

I limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano alla salvaguardia dei principi costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela del legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza dell'ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 170 del 2013, punto 4.3. del Considerato in diritto).

In particolar modo la Corte valuta i principi della preminenza del diritto e dell'equo processo, attraverso il richiamo congiunto all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.

Sul punto la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, sentenza 11 dicembre 2012, Anna De Rosa e altri contro Italia, paragrafo 47) afferma che, se non vi sono motivi imperativi di interesse generale, i principi di preminenza del diritto e la nozione di giusto processo precludono l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, quando il fine evidente è quello di influenzare la soluzione di una controversia.


Agli Stati è attribuito un margine di apprezzamento al fine di identificare i motivi imperativi di interesse generale alla luce di «una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali».

Non sono sufficienti motivi di carattere finanziario (Corte EDU, sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia, paragrafo 37).

Uno degli elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa si verifica quanto lo Stato o l'amministrazione pubblica sono parti di un processo già radicato e la norma nuova si colloca a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica (sentenza n. 12 del 2018, punto 3.2. del Considerato in diritto).

La Corte pertanto evidenzia:

- a) il lungo tempo trascorso tra le norme oggetto di interpretazione, adottate nel 1981 e la norma di interpretazione autentica, introdotta nel 2015;
- b) il differente contesto normativo in cui si collocano le due disposizioni, in quanto la legge del 1981 non contemplava il conferimento di incarichi dirigenziali, secondo le


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

peculiarità definite soltanto dalla normativa posteriore e, in particolare, dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla legislazione regionale di riferimento.

La norma regionale ha in realtà lo scopo di conferire efficacia retroattiva alle previsioni della disciplina riguardante i trattamenti di fine servizio e di superare il contenzioso pendente come emerso dallo stesso dibattito consiliare.


L'intento di vincolare la decisione di cause già pendenti, che coinvolgono un numero esiguo e agevolmente individuabile di parti, contrasta con la nozione stessa di motivi imperativi di interesse generale, orientati piuttosto a finalità di ampio respiro (sentenze n. 127 del 2015 e n. 1 del 2011).

Il riferimento agli equilibri di bilancio appare generico e non sono neanche ravvisabili imperfezioni tecniche del testo normativo originario cui porre rimedio (sentenza n. 24 del 2018), o profili di illegittimità costituzionale insiti nella disciplina anteriore (sentenza n. 149 del 2017) o – in funzione “riparatrice” e nel rispetto del principio di affidamento – alle manifeste sperequazioni determinate da istituti extra ordinem di eccezionale favore (sentenza n. 108 del 2019, punto 8. del Considerato in diritto).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---


20. Corte costituzionale, ordinanza 16 luglio 2019, n. 183

MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	Art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara estinto il processo.</i>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---


21. Corte costituzionale, ordinanza, 18 luglio 2019, n. 190

MATERIA	Lingue
OGGETTO	<u>Artt. 1, commi 4 e 5; 2, comma 2; 3 e 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15 (Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale)</u>
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara estinto il processo.</i>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

22. Corte costituzionale, ordinanza 24 luglio 2019, n. 196

MATERIA	Sicurezza pubblica
OGGETTO	Art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; <i>dichiara estinto il processo.</i>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

23. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2019, n. 197

MATERIA	Finanza pubblica, sanità pubblica
OGGETTO	Artt. 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; <i>dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale»;</i> dispone che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, forniscano informazioni e producano documenti secondo l'allegata ordinanza.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE


La sentenza in esame ha ad oggetto gli artt. 31, commi 4 e 5; 34, 35, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale».

2. L'ESAME NEL MERITO: VINCOLATIVITÀ DELLE NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

La Corte, rimandando ad un approfondimento istruttorio l'esame delle altre questioni, esamina gli artt. 34 e 35 della legge reg. Sicilia n. 8 del 2018, dichiarando fondate tali questioni.

L'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 stabilisce che «[i]l dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 per 6.600 migliaia di euro».

L'art. 35 della medesima legge regionale dispone che lo stesso dipartimento «è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 per 1.450 migliaia di euro».


La questione è dichiarata fondata in quanto le risorse stanziare in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell'equilibrio il cui canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost., «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013).

Oltre al generico parametro dell'art. 81, terzo comma della Cost., la Corte evidenzia la presenza della disciplina puntuale contenuta nell'art. 53, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011 che disciplina analiticamente le modalità dell'accertamento, prevedendo: «1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future».

La disposizione appena indicata illustra in via analitica le regole per la corretta redazione della parte entrate del bilancio che costituisce specificazione dei principi di prudenza, veridicità, attendibilità e chiarezza – principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 richiamato dall'art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) nella sua vigente formulazione.


Il mancato rispetto di tale regola comporta la mancata copertura di una parte della spesa per effetto dell'iscrizione invalida nel bilancio della posta attiva non attendibilmente stimata.

Questo in quanto la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

24. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2019, n. 201

MATERIA	Finanza pubblica
OGGETTO	Art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)
RICORRENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)
---	---	--

25. Corte costituzionale, sentenza 25 luglio 2019, n. 205

MATERIA	Certificazione dei crediti
OGGETTO	Art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe.


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha ad oggetto l'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI È VINCOLANTE PER LE REGIONI

La Corte esamina la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, rubricato «Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8», che aggiunge all'art. 85 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), il seguente comma: «1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2», per cui l'art. 85 citato risulta come segue: «1. Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. 1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

La Corte opera una breve ricostruzione della disciplina in materia di certificazione dei crediti, facendo riferimento a:

- il comma 3-ter, aggiunto all'art. 9 del d.l. n. 185 del 2008 dall'art. 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)», che ha previsto che la certificazione non possa essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); b) dalle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;
- l'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), del d.l. n. 66 del 2014 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche, e, in particolare, è stato ampliato l'ambito soggettivo delle amministrazioni tenute alla certificazione dei crediti, esteso a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
- l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), ha stabilito che ai fini della certificazione le pubbliche amministrazioni debbano utilizzare unicamente la piattaforma elettronica istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.


Il sistema ha pertanto consentito ai creditori della p.a.:

- 1) di monetizzare i propri crediti, cedendoli pro soluto o pro solvendo agli istituti di credito o ai soggetti specializzati nel factoring;
- 2) la facoltà di compensare i crediti con le somme dovute dai medesimi in seguito all'iscrizione a ruolo di tributi

In base a tali premesse la Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», posti dagli artt. 3-bis e 3-ter del d.l. n. 185 del 2008, sia in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.


La normativa statale ha uniformato la materia in particolare riconoscendo la facoltà per i creditori di compensare i crediti commerciali con le somme dovute all'erario per imposte e tasse. La disciplina statale garantisce l'unitarietà del sistema di finanza pubblica, insuscettibile di frazionamento, cosicché la Regione non può legittimamente modificare la perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione.

La normativa statale citata, oltre che assicurare gli interessi della finanza pubblica allargata, garantisce la salvaguardia della certezza dei traffici giuridici in modo da precludere l'accesso di soggetti insolventi o di dubbia solvibilità risponde agli interessi di tutti gli operatori economici, non solo dello Stato nella veste di garante dell'equilibrio della finanza pubblica allargata

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

26. Corte costituzionale, ordinanza, 26 luglio 2019, n. 211

MATERIA	Periferie
OGGETTO	Art. 13, commi 02, 03 e 04 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108
RICORRENTE	Regione Siciliana
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara estinto il processo.</i>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 20 settembre 2019</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile 2019 – settembre 2019)</p>
---	--	---

27. Corte costituzionale, ordinanza 12 settembre 2019, n. 213

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 12, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione siciliana della Stampa;</p> <p>2) dichiara estinto il processo, limitatamente all'art. 12, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).</p>